



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 9 del 18 gennaio 2024

OGGETTO

PNRR M2C4 I.4.3. – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – Servizi di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – Lotto 2 - CUP B17J21000050006 – provvedimenti circa l'istanza di accesso agli atti.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di gennaio (18-1-2024), dalle ore 11:15 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata in via d'urgenza con la lettera pec del 15-1-2024, prot. n. 92.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE		X

Assume la Presidenza il dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.



Il Presidente pone in discussione, tra le varie ed eventuali, l'argomento relativo ai servizi di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – lotto 2 - finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – progetto investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. In particolare, fa presente che il responsabile del procedimento ha relazionato circa una istanza di accesso agli atti pervenuta all'ente.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA provvede come di seguito:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano”, l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista;
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano” per l'importo totale di € 6.349.324,02;
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02;
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568;
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori



ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02;

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022;
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento;
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022;
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 13 del 26-01-2023 di approvazione del bando di gara e del disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (stralcio funzionale 2022) – CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE – LOTTO 2: fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui – importo complessivo a base di gara € 285.900,00 oltre € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%;
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati;

VISTA ED ESAMINATA la relazione tecnica del 18-1-2024, prot. n. 398, dall'oggetto "PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - Comprensorio irriguo del Vallo di Diano (stralcio funzionale 2022) – CUP B17J21000050006. Gara servizi lotto 2 - Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui CIG 9610613BE. Istanza di accesso agli atti della società ESA srl. Provvedimenti", con la quale si rappresenta che:

- con deliberazione deputatizia n. 201 del 15-11-2023 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto della gara di servizi PNRR – lotto 2 all'operatore economico ADLER HTE SRL da Treviso; - l'operatore economico ESA SRL aveva formulato una istanza di accesso agli atti in data 16-10-2023, acquisita al protocollo in data 17-10-2023 al n. 3395, alla quale il Consorzio ha dato seguito con la comunicazione alla controinteressata con la nota consortile del 15-11-2023, prot. n. 3702, emessa successivamente all'aggiudicazione definitiva; - la società ADLER HTE con nota del 24-11-2023, acquisita al protocollo in data 27-11-2023 al n. 3793, confermava quanto dichiarato nella domanda di



partecipazione di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare la copia integrale della propria offerta tecnica, per ragioni di segreto commerciale, fornendo compiutamente le motivazioni delle informazioni coperte da segretezza e presentando un documento di offerta tecnica con le parti ritenute oscurate per contenuto di informazioni inedite e innovative da non divulgare; - il Consorzio con nota del 28-11-2023, prot. n. 3800, in accoglimento della richiesta di ADLER HTE SRL di oscuramento parziale dell'offerta tecnica, trasmetteva ad ESA SRL i seguenti atti: copia conforme della deliberazione di aggiudicazione della gara di servizi PNRR lotto 2 del 15-11-2023, n. 201; verbali di gara in seduta pubblica nn. 1,2,3,4; verbali di gara in seduta riservata nn. 1,2; busta amministrativa ADLER HTE SRL; busta offerta tecnica ADLER HTE SRL (con parti oscurate); busta offerta economica ADLER HTE SRL; - il legale della società ESA SRL, con pec dell'11-12-2023, acquisita al protocollo in data 12-12-2023 al n. 3910, trasmetteva un motivato riscontro al diniego parziale di ostensione dell'offerta tecnica di ADLER HTE, ipotizzando alcuni profili di illegittimità per i seguenti motivi (estratti integralmente dalla nota dello stesso legale): "Risulta sin troppo evidente il carattere pretestuoso del diniego opposto dall'impresa aggiudicataria, che, invece, aveva l'onere di dimostrare – e l'amministrazione di verificare – l'asserita segretezza commerciale, solo genericamente e tautologicamente dichiarata"; e che "Pertanto, si insiste per l'ostensione dei documenti inerenti l'offerta tecnica dell'aggiudicataria, illegittimamente negati e oscurati impedendo così l'ostensione documentale piena ed effettiva, essendo del tutto apodittico e indimostrato l'espedito del segreto tecnico e commerciale ivi propinato"; - la società ADLER HTE con nota del 17-12-2023 riscontrava le osservazioni del legale di ESA SRL con le seguenti motivazioni (integralmente riportate): "ADLER HTE non ha agito in modo pretestuoso, nel momento in cui ha domandato che fosse negato accesso ad alcune parti della propria offerta tecnica: prova ne è il fatto che la scrivente società ha rappresentato alla stazione appaltante l'esistenza di segreti tecnico-commerciali fin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura (in un momento in cui, quindi, non poteva sapere se sarebbe risultata aggiudicataria o meno) e che la richiesta di oscuramento è stata ridotta al minimo indispensabile, limitandola esclusivamente alle parti che strettamente contengono segreti tecnico-commerciali non divulgabili. Il carattere non pretestuoso della richiesta di ADLER si evince anche dalle ragioni specifiche che



sono state adottate a sostegno di quanto domandato: ragioni sulle quali controparte non ha preso posizione”. Ed in un'altra parte della nota fornisce un ulteriore dettaglio della pretesa di oscuramento di alcune informazioni a tutela della segretezza di alcune parti della propria offerta; “Controparte torna a occuparsi nella sua istanza dei segreti tecnico-commerciali indicati da ADLER richiamando quella giurisprudenza che si rifà all'art. 98 del Codice della proprietà industriale, per definire l'ambito di operatività dell'art. 53, d.lgs. n. 50/2016. In ragione di quanto si è scritto sopra, parte del progetto di ADLER – ed esattamente quella parte di cui è stato chiesto l'oscuramento – risponde alla perfezione alla definizione recata dall'art. 98, dato che le informazioni riversate nell'offerta di ADLER possono proprio ritenersi segrete “nel senso che non [sono] nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”; esse hanno “valore economico in quanto segrete” e sono state “sottoposte ... a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (così l'art. 98 citato). Al di là di ciò, vi è che l'orientamento maggioritario è decisamente meno restrittivo: la giurisprudenza concordemente afferma, con riguardo all'art. 53, d.lgs. n. 50/2016, che “la ratio della norma consiste nell'escludere dall'accesso quella parte dell'offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme del “saper fare” costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento. È necessario evitare, in buona sostanza, un “uso emulativo” del diritto di accesso, finalizzato unicamente a giovare di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri concorrenti” (così T.A.R. Veneto, ord. N. 1891/2022 – che richiama T.A.R. Veneto, ord. N. 1483/2022 – confermata da Cons. Stato, ord. n. 3379/2023. E – come si è scritto a più riprese – le parti oscurate contengono proprio informazioni altamente originali e uniche sul mercato, ideate da ADLER”; per la complessità legale della materia, il RUP ha operato con il supporto legale nominato con deliberazione deputizia n. 113/2023, il quale ha espresso la seguente valutazione legale nel merito; “Nel caso di specie la Stazione appaltante si è trovata a dover ponderare le motivazioni dell'istante ESA e dell'opponente ADLER essendo chiaramente emerso un contrasto tra riservatezza tecnica ed esigenze di tutela dei segreti tecnici e/o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (ADLER) e potenziali necessità difensive



del concorrente (ESA). Il RUP, basandosi sull'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26.10.2020, n. 6463; 21.8.2020, n. 5167; 1.7.2020, n. 4220; 28.2.2020, n. 1451; 7.1.2020, n. 64), confermato anche dalla recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V., 24.1.2023, n. 787, ha ritenuto di escludere dall'accesso agli atti "quella parte dell'offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme del "saper fare" costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento". Si precisa a riguardo che l'opponente ADLER ha dettagliatamente motivato – tanto nella nota del 24.11.2023 quanto nella nota del 17.12.2023 (entrambe inviate a mezzo PEC) – le ragioni sottese all'oscuramento di alcune parti dell'offerta tecnica evidenziando come, la stessa società ADLER, abbia – nelle parti oscurate – "riversato il proprio know how, descrivendo in dettaglio la piattaforma informatica innovativa appositamente calata sugli obiettivi e sui processi gestionali previsti nell'appalto. Tale piattaforma è stata ideata dopo aver effettuato un'analisi approfondita di quanto già presente sul mercato, valutato le criticità ed ideato la conseguente soluzione che, di conseguenza, rappresenta un vantaggio competitivo per la scrivente azienda. La soluzione finale è quindi inedita ed innovativa, per cui la scrivente la vuole segretare proprio allo scopo di tutelare il know how maturato e la competitività acquisita" sulla base dell'analisi approfondita delle ragioni esposte dall'una e dall'altra parte si è ritenuto, dunque, di non considerare "strettamente indispensabile" alle esigenze di accesso dell'istante la divulgazione delle parti dell'offerta tecnica segretate. Infatti, muovendo anche dalle statuizioni rese dall'Adunanza Plenaria sul disposto di cui all'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 (sentenza n. 4/2021), il Collegio con la citata pronuncia n. 787/2023 ha riaffermato che la "valutazione di "stretta indispensabilità" costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale, richiedendo un "motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare". Dovendo, infine, ad avviso del Consiglio di Stato, trovare anche conferma "la tesi di maggior rigore secondo cui deve esservi un giudizio di stretto collegamento (o nesso di strumentalità necessaria) tra documentazione richiesta e situazione finale controversa" si è ritenuto che la parte interessata non abbia comprovato in modo chiaro il collegamento sussistente tra la documentazione richiesta e le proprie difese"; - il parere legale del



supporto al RUP è apparso completo ed esaustivo per poter confermare il corretto operato del RUP non avendo autorizzato la completa ostensione dell'offerta tecnica della società ADLER HTE SRL in ragione della pretesa di tutela della segretezza di alcune parti coperte da segreto industriale e commerciale; - la ESA SRL non aveva formulato nessuna opposizione alla nota consortile prot. n. 3702/2023 del 15/11/2023 (informazione alla controinteressata dell'accesso agli atti di ESA SRL) nella quale veniva espressamente richiamata la limitazione indicata da ADLER HTE SRL nella domanda di partecipazione *di non autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia delle parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto commerciale.*

PRESO ATTO che con la predetta esposta relazione tecnica si propone di: - confermare l'accesso parziale agli atti di gara servizi PNRR lotto 2 formulato dalla ditta ESA SRL, che ha previsto la limitazione della ostensione delle parti non coperte da segreto industriale e commerciale dichiarate dalla società ADLER HTE SRL; - di autorizzare il RUP a comunicare il diniego alla completa ostensione dell'offerta tecnica di ADLER HTE SRL alla società ESA SRL per la tutela della segretezza di informazioni commerciali, già indicate nella domanda di partecipazione alla gara.

RITENUTO di prendere atto di quanto rappresentato e proposto nella relazione tecnica del 18-01-2024, prot. n. 398; nonché di condividerne le motivazioni complessivamente esplicitate intorno alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla società ESA SRL nell'ambito della gara in argomento; motivazioni alle quali l'Amministrazione Consortile si riporta integralmente quali supporto del presente provvedimento amministrativo.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di legittimità circa la presente deliberazione.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto di quanto rappresentato e proposto nella relazione tecnica del 18-01-2024, prot. n. 398, dall'oggetto: "PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - Comprensorio irriguo del Vallo di Diano (stralcio funzionale 2022) – CUP B17J21000050006. Gara servizi lotto 2 - Fornitura di beni



e servizi per mappatura digitale impianti irrigui CIG 9610613BE. Istanza di accesso agli atti della società ESA srl. Provvedimenti”;

3) di condividere le motivazioni complessivamente esplicitate nella predetta relazione tecnica n. 398/2024 intorno alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla società ESA SRL nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi lotto 2 - fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui CIG 9610613BE; motivazioni alle quali l'Amministrazione Consortile si riporta integralmente quali supporto del presente provvedimento amministrativo;

4) di confermare l'accesso parziale agli atti della gara in argomento da parte dell'operatore economico ESA SRL, limitandolo alle parti dell'offerta non coperte da segreto industriale e commerciale, come dichiarato dalla società ADLER HTE SRL;

5) di autorizzare il RUP a comunicare alla società ESA SRL il diniego alla completa ostensione dell'offerta tecnica di ADLER HTE SRL, per la tutela della segretezza di informazioni commerciali, già indicate nella domanda di partecipazione alla gara.

6) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 4, dello Statuto.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli



Esercizio anno 2024

Parere di regolarità contabile _____

Sala Consilina, li

Il Resp. le del Settore Finanziario
dott. Antonio Burzo

Parere di regolarità tecnica _____

Sala Consilina, li 18/4/24

Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere di legittimità _____

Sala Consilina, li 18/4/24

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Vallo di Diano
B
Tanagro



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROT. N. 267

DEL 04/02/2024

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 04/02/2024
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 19/02/24

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli